



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

Cod. Fisc. : 80015590179  
Part. IVA : 00841790173

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 29-04-2021

**OGGETTO: Modifica alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-23 e verifica eccedenze di personale ex art. 33 del D.Lgs 165/2001.**

L'anno **Duemilaventuno** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21:05**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, in videochiamata tramite il sistema di Skype, il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, stabilisce che *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e del bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare:

- l'art. 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 che dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, come modificato dal d.lgs. 25.05.2017 n. 75, ora rubricato *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* che prevede: 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.* 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.* 3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio*

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'art. 33 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che statuisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;
- l'art. 35, comma 4, che dispone che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni”;
- l'art. 6, comma 5, come modificato dall' art. 35 del d.lgs. 27.10.2009 n. 150 che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

CONSIDERATO che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

DATO quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO quindi che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) Contenimento della spesa di personale;
- B) Resti assunzionali
- C) Lavoro flessibile;
- D) Modificazioni dell'orario per il personale in servizio;
- E) Verifica delle eccedenze di personale;

dando atto che non ricorrono nell'ente condizioni per poter prevedere processi di stabilizzazioni e progressioni verticali in quanto non ne ricorrono le condizioni.

RICHIAMATO il proprio atto deliberativo n. 4 del 03.02.2021 con il quale si è approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-22-23 e si è proceduto alla rimodulazione della dotazione organica come prevista dall'art. 6, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e dalle linee di indirizzo sopra richiamate.

Ritenuto di dover procedere alla modifica del piano triennale in conseguenza delle nuove necessità organizzative dell'Ente come meglio motivato e specificato nel prosieguo del presente documento.

## **A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE**

Normativa: Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

*"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";*

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 230.268,83

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 219.874,67	€ 232.801,36	€ 238.130,45	€ 230.268,83

DATO ATTO che è stato prorogato in data 2.04.2021 il contratto a tempo determinato (scaduto in data 31.03.2021) ex L. 311/2004 art. 1 comma 557, all'Istruttore Tecnico. Tale proroga è stata decisa previa verifica dei presupposti previsti dalla legge e dei relativi limiti di spesa che devono essere complessivamente sostenuti dall'Ente per il personale e come maggiormente dettagliato dal presente documento;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 approvata con atto di giunta comunale n. 4 del 3.02.2021 alla luce delle nuove normative sopra e di seguito richiamate, provvedendo alle seguenti modificazioni del precedente programma (riassunte altresì nel prospetto allegato 1):

### **2021:**

- proroga del contratto a tempo determinato e a tempo parziale secondo l'art. 1 co. 557 della legge 311/2004 per un categoria C, profilo Istruttore Tecnico presso l'Ufficio Tecnico;

- n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% per la copertura di una categoria C di profilo Agente di polizia locale, assunto da altra amministrazione in convenzione, presso il Comune di Zone. Tale soggetto verrà utilizzato ma non sarà assunto dal Comune di Zone;
- Aumento dell'orario dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Baraldi Jacopo da 24 a 36 ore settimanali (dal 66% al 100%);
- Riduzione dell'orario della dipendente impiegata presso l'Ufficio Ragioneria Rag. Almici Manuela da 36 a 18 ore settimanali (dal 100% al 50 %);

**2022:** ad oggi nessuna assunzione prevista;

**2023:** ad oggi nessuna assunzione prevista;

CONSIDERATO che rispetto ai limiti imposti dall'art. 1, comma 557, 557-*bis* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il costo della suddetta programmazione (allegato 1) garantisce il rispetto dei limiti della spesa mantenendosi al di sotto della media del triennio 2011-2013 come evidenziato nel prospetto allegato 2 al presente atto che rappresenta la nuova dotazione di personale dell'ente (in servizio e da assumere, sia in termini di unità che economici), e lo schema di verifica e di calcolo del contenimento della spesa di personale;

## **B) RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA**

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto D.M., fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM, come il nostro ente.

RICHIAMATE le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 – 2018:

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA	17.820,00
--------------------------------------	-----------

## **C) LAVORO FLESSIBILE**

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

- Rinnovo contratto Istruttore Tecnico cat. C ex L. 311/2004 art.1 co.557

L'ufficio Tecnico è composto dalla Responsabile e da un istruttore tecnico che svolge 6 ore a settimana, tuttavia, il carico di lavoro è in aumento a causa delle numerose incombenze dell'Ufficio conseguenza anche dell'emergenza epidemiologica in corso.

L'istruttore tecnico è assunto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano a tempo pieno e indeterminato e, fino ad oggi, ha svolto la sua attività extra orario ordinario presso questo ente per un totale di 42 ore a settimana (36 ore presso la Comunità Montana e 6 presso questo Ente). Il contratto a tempo parziale e determinato precedentemente stipulato con il dipendente è scaduto il 31.03.2021.

Visto l'aumento delle incombenze relative all'attività dell'Ufficio e, come meglio specificato nel seguito della narrazione, l'Ente ha ravvisato la necessità di prorogare il contratto a tempo determinato e parziale con il dipendente e di aumentare le ore prestate dall'Istruttore Tecnico dalle attuali 6 ore a 8 ore settimanali.

Si è ritenuto, pertanto, di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004, a tempo determinato e a tempo parziale (8 ore settimanali), al sig. Borghesi Riccardo, Istruttore presso l'Area Tecnica (categoria C, posizione economica C1) dipendente della Comunità Montana del Sebino Bresciano per le seguenti ragioni:

- gli adempimenti afferenti l'Area sono innumerevoli, in particolar modo per l'anno in corso, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-V-SarS2, cd. COVID-19, che ha comportato un aggravio dei carichi di lavoro per l'area citata, sia per i finanziamenti ricevuti che per le esigenze di sanificazione e di adeguamento dei locali;
- sono previsti ulteriori incrementi dell'attività per edilizia privata, in considerazione delle pratiche di ristrutturazione che potrebbero essere presentate in numero maggiore rispetto all'ordinario per effetto dell'innalzamento degli incentivi statali, a vario titolo corrisposti;
- presso la Comunità Montana del Sebino bresciano è assunto a tempo pieno e determinato il Geom. Riccardo Borghesi, già praticante presso l'area tecnica del Comune di Zone e dipendente a tempo determinato di questa amministrazione;
- il dipendente, durante il periodo di servizio presso il Comune di Zone ha dimostrato competenza, serietà e professionalità;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte 301/2012, nella quale i magistrati contabili, relativamente all'anzidetto limite di spesa per le assunzioni con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato, affermano tra l'altro che: *gli Enti di non ridotte dimensioni in genere sono in grado di disporre di molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee d'impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo. Negli Enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. È necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina*

VERIFICATO che non è possibile per il Comune di Zone adottare misure organizzative ulteriori per sostituire un dipendente unico addetto all'ufficio tecnico dato che non vi è all'interno dell'Ente personale in possesso della necessaria qualifica, considerati i molteplici adempimenti normativi e i servizi gestiti che sono gli stessi per gli Enti medi e grandi e per quelli piccoli, e dato atto che ognuno dei dipendenti dell'ente si occupa già di più uffici ed è già sovraccaricato di funzioni;

VISTA inoltre la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, chiarisce che "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale-ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Il Comune di Zone nel corso del 2009 e nel periodo 2007-2009 ha avuto una spesa per il lavoro flessibile di importo irrisorio inidoneo a costituire parametro di riferimento assunzionale. L'incardinamento di detta figura consente comunque il rispetto del tetto di spesa generale per il triennio 2011-13 pari ad euro 230.268,63, al riguardo si presume che per il profilo in oggetto la spesa sarà pari a circa 5.147,43 per il periodo considerato e come risulta dall'allegato 2.

- Per tali ragioni è stato previsto (a partire dal 02.04.2021) il rinnovo del contratto a tempo parziale e determinato per un periodo di nove mesi per l'istruttore tecnico a tempo parziale per 8 ore a

settimana. Tale figura provvederà a fornire un servizio essenziale per l'Ente, qual è quello relativo all'attività dell'Ufficio Tecnico. L'ente, come esposto nel testo, ha necessità di avere tale figura per garantire la continuità della sua attività e per garantire un servizio quanto mai necessario soprattutto nel momento attuale caratterizzato dall'emergenza sanitaria legata al Covid 19. Come chiarito dalla richiamata deliberazione n. 15/SEZ AUT/2018/QMIG la Corte dei Conti consente agli enti locali di minori dimensioni che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007-2009 di importi modesti, la possibilità di determinare un limite di spesa congruo a ciò che sia strettamente necessario per far fronte ad un servizio essenziale come nel caso in esame. Per quanto concerne la spesa prevista per tale figura si rimanda all' **allegato 2)**

- Quanto all'incardinamento tramite convenzione stipulata con il Comune di Sale Marasino del nuovo Agente cat. C a tempo indeterminato e parziale, fino al 50% dell'orario settimanale, si rappresenta quanto segue:
  - Il Comune di Zone soprattutto nella fase attuale di emergenza legata all'emergenza sanitaria in corso ravvisa la necessità di avere una figura che si occupi di presidiare il territorio e garantire, almeno in parte, la sicurezza dei cittadini.
  - Per tale ragione si ravvisa la necessità di incardinare una figura di Agente di polizia locale cat. C che possa svolgere parte della sua attività (almeno 18 ore settimanali) sul territorio di Zone, per garantire i servizi e le funzioni sopra descritti in estrema sintesi. Per tale motivo, l'Ente, anche per contenere la spesa, si sta attivando anche con le Amministrazioni vicine per l'utilizzo di un dipendente, assunto da altra amministrazione che, entro i limiti dell'orario ordinario di lavoro settimanale, possa svolgere parte della sua attività presso il Comune di Zone.
  - Si provvederà a ricercare, quindi, una figura che, assunta da altra Amministrazione, possa svolgere entro i limiti dell'ordinario orario di lavori settimanale, la propria attività per il Comune di Zone. A tal fine l'Ente si sostituirà in parte (rispetto alle ore di servizio prestate dal dipendente) all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
  - A tal proposito si richiama la Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti la quale afferma il seguente principio di diritto: "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1 commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni".
  - Quindi per tale figura non si dovrà tenere conto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n.122, ma del più generale tetto fissato della legge 296 del 2006 che si rifà al triennio 2011-2013.
  - La media per l'ente relativa alla spesa del personale per il periodo 2011-2013 è di **230.268,83** e l'Ente garantisce tale limite rispetto a tale figura.

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art.11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare tale disposizione per le ragioni sopra esposte, gli interventi in merito al lavoro flessibile sono così articolati per il triennio 2021-2023:

**Per il 2021 l'Ente prevede quindi i seguenti interventi circa il lavoro flessibile:**

- Proroga del contratto a tempo determinato e a tempo parziale (8 ore settimanali), secondo l'art. 1 co.557 della legge 311/2004 per un categoria C, profilo Istruttore Tecnico presso l'Ufficio Tecnico per un importo per il 2021 pari a € 5.147,43 (tabella 2);
- n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale fino al 50% per la copertura di una categoria C di profilo Agente di polizia locale mediante agente, assunto da altra amministrazione e utilizzato dal

Comune di Zone. Tale soggetto verrà utilizzato ma non sarà assunto dal Comune di Zone. La spesa per tale figura è presuntivamente calcolata nell' allegato 2. Per tale figura non si dovrà tenere conto del limite di spesa dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n.122. Tale figura rispetta inoltre il tetto generale di spesa per il triennio 2011-2013.

#### **D) MODIFICAZIONI DELL'ORARIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**

- Richiesta tempo Part Time a 18 ore settimanali (50%)

La dipendente Rag. Manuela Almici (impiegata presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente) ha fatto richiesta di riduzione dell'orario di lavoro con relativa concessione del part time a decorrere dallo 01.05.2021, la richiesta è pervenuta in data 1.02.2021 n. prot. 373/III/12.

L'amministrazione, in vista della concessione di tale riduzione d'orario, si è attivata per garantire la continuità e l'efficienza dell'Ufficio Ragioneria del Comune. Per tale ragione è intenzione dell'Ente affidare al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria Dott. Baraldi Jacopo le competenze fino ad oggi svolte dalla dipendente.

In tal modo verrà garantita la continuità e l'efficienza del Servizio, considerato che il soggetto cui saranno affidate le competenze fino ad oggi svolte dalla dipendente è già Responsabile anche dell'Area Finanziaria dell'Ente. Per quanto concerne il risparmio di spesa conseguente alla riduzione di orario della dipendente si rimanda all'allegato 2.

- Richiesta tempo Pieno a 36 ore settimanali

In data 12.04.2021 prot. n.1356/III/12 l'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Baraldi Jacopo ha presentato all'Ente richiesta di incremento dell'orario dalle attuali 24 ore a 36 ore settimanali. Tale richiesta si pone nell'ambito di un incremento del carico di lavoro conseguente anche al fatto che il dipendente è altresì Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria dell'Ente (decreto sindacale di nomina n. 1 dello 04.01.2021).

L'incremento del carico di lavoro è conseguenza anche delle numerose incombenze legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso e che perdura da oltre un anno.

Infine, in conseguenza della richiesta di concessione di part-time presentata dalla dipendente presso l'Ufficio di Ragioneria (prot. n. 373/III/12 dello 01.02.2021), si rende necessario l'incremento delle ore di lavoro per l'Istruttore Direttivo Amministrativo dalle attuali 24 ore a 36 ore per garantire la continuità del servizio finanziario.

Tale incremento si rende, inoltre, necessario a causa dell'esiguità del personale in servizio presso l'Ente.

La spesa maggiore prevista per tale figura è rappresentata all'allegato 2.

L'istruttore direttivo amministrativo è stato assunto nell'ambito delle nuove possibilità assunzionali previste dal DM 17 marzo 2020, quindi la spesa per detta figura non rientra nel tetto di spesa previsto per il 2011-2013.

#### **E) VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE**

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di **soprannumero e/o eccedenza** di cui all'art.33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le attestazioni dei singoli responsabili di settore (prot. 0001612/I/09) attraverso le quali si può confermare l'assenza ad oggi e per gli anni 2021-22-23 di eccedenze di unità di personale nell'ambito dei settori/servizi dell'ente;

DATO ATTO altresì che il nuovo Piano, come risultante dalle modificazioni proposte, prevede i seguenti interventi:

- n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale fino al 50% per la copertura di una categoria C di profilo Agente di polizia locale mediante agente assunto da altra amministrazione e utilizzato dal Comune di Zone;
- proroga del contratto a tempo determinato per l'Istruttore Tecnico per 8 ore settimanali;
- Incremento dell'orario dell'Istruttore Direttivo-Amministrativo Cat. D da 24 a 36 ore settimanali;



- Riduzione dell'orario dell'Istruttore Contabile Cat. C. da 36 a 18 ore settimanali.

DATO ATTO, altresì, che il presente piano, redatto sulla base delle esigenze attuali, anche derivanti dalle cessazioni già programmate, potrà essere rivisto in considerazione di mutamento della situazione di fatto o di eventuali nuove valutazioni organizzative;

RITENUTO di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RITENUTO, altresì, di dare mandato agli uffici affinché provvedano tempestivamente ad attivare le procedure necessarie per gli interventi programmati;

DATO ATTO che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- sta rideterminando la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati da privati;
- ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10.02.2021;
- ha rispettato il Pareggio di bilancio nell'anno 2020;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006) con deliberazione G.C 45 del 25 giugno 2020;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile dell'area Amministrativo-Finanziaria;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RAVVISATA la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di avviare tempestivamente le procedure previste nella presente modifica al Piano;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi,

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la presente modifica al precedente **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023**;
2. di approvare, la tabella riassuntiva degli interventi di modifica previsti (**allegato 1**);
3. di approvare, il documento di riepilogo riferito al periodo 2020-2021 (**allegato 2**);
4. di prevedere le seguenti nuove modificazioni al Piano Triennale precedente che riguardano l'organizzazione dell'Ente ma che non costituiscono nuove assunzioni per il Comune di Zone:
  - n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale fino al 50% per la copertura di una categoria C di profilo Agente di polizia locale mediante agente assunto da altra amministrazione e utilizzato, entro il limite delle 36 ore, dal Comune di Zone. Per quanto concerne la spesa prevista per tale figura si rimanda all' **allegato 2**);
  - Proroga del contratto a tempo determinato e parziale a 8 ore settimanali per l'Istruttore Tecnico Geom. Riccardo Borghesi;
  - aumento dell'orario dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Baraldi Jacopo da 24 a 36 ore settimanali;
  - riduzione dell'orario della dipendente dell'Area Finanziaria Rag. Almici Manuela da 36 a 18 ore fino allo 01.05.2022;
5. di dare atto che:
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
6. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
8. di demandare al Segretario comunale l'adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento, nonché eventuali assunzioni a tempo determinato per sostituzione personale assente e/o per esigenze straordinarie;
9. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. rappresentative;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
11. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere all'avvio delle procedure previste per la copertura dei posti individuati.

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL SINDACO**

F.to Marco Antonio Zatti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Luigi Fadda

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

\* \* \* \*

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Luigi Fadda

---